

NOTA INFORMATIVA



ICAO ANNESSO I EMENDAMENTO 174 RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE LICENZE EASA

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Tutti i Piloti</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Tutti gli Operatori</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

1. INTRODUZIONE

Il 27 febbraio 2017 Il Consiglio ICAO ha approvato l'Emendamento 174 all'Annesso I della Convenzione di Chicago, contenente la possibilità di rendere automaticamente valide le licenze di volo emesse da uno Stato Contraente per il pilotaggio di aeromobili registrati in altri Stati, quando tali Stati abbiano adottato uno standard comune di rilascio e verifica delle licenze di volo e facciano parte di un accordo formale di mutuo riconoscimento.

Al fine di garantire una soluzione comune fra i Paesi EASA, il 25 ottobre 2017 il Comitato EASA ha approvato un pacchetto di modifica del Regolamento (UE) n. 1178/2011, che sarà pubblicato nei primi mesi del 2018, con le misure per soddisfare il suddetto emendamento.

L'Emendamento 174 è applicabile dal 9 novembre 2017.

2. SCOPO

La presente Nota Informativa illustra la soluzione adottata per le licenze EASA e fornisce informazioni sulle modalità di attuazione dell'Emendamento ICAO.

3. L'EMENDAMENTO 174

L'Emendamento 174 all'Annesso I nasce dall'esigenza di molti Stati Contraenti che in sede di verifica non dispongono di evidenza del riconoscimento delle licenze possedute dall'equipaggio di

volo quando l'aeromobile è registrato in un Paese diverso da quello che ha emesso le licenze.

Questo emendamento integra le precedenti disposizioni e disciplina la possibilità di riconoscimento automatico delle licenze di volo attraverso l'emissione di un allegato in cui lo Stato che emette la singola licenza riporta gli estremi di registrazione ICAO dell'accordo bi/multilaterale e l'elenco dei Paesi per i quali la licenza è ritenuta automaticamente valida.

Le nuove disposizioni riguardano solo lo "standard" applicabile ai voli di trasporto commerciale (CAT). Per i voli privati la convalida esplicita continua ad essere pubblicata come raccomandazione ICAO.

L'Emendamento 174 è applicabile dal 9 novembre 2017 e per le licenze emesse prima di tale data permette di adottare forme alternative di convalida fino al 31 dicembre 2022.

NOTA: Le precedenti previsioni del paragrafo 1.2.2 dell'Annesso I ICAO, riguardanti la convalida emessa dallo Stato di Registrazione dell'aeromobile della licenza emessa da altro Stato, continuano ad essere valide.

4. EASA OPINION 03/2017

La situazione di piloti che esercitano i privilegi di una licenza emessa da uno Stato diverso dallo Stato di Registrazione dell'aeromobile è tipica del quadro normativo Europeo.

Per soddisfare l'Emendamento 174 in maniera uniforme ed ordinata, l'EASA ha quindi proposto una modifica alle Parti FCL e ARA del Regolamento (UE) n. 1178/2011, corredata di AMC e GM, coordinata con ICAO ed approvata dal Comitato EASA di ottobre 2017.

La modifica consta dei seguenti punti

- 4.1. la necessità di riportare l'evidenza del riconoscimento automatico sulla singola licenza vale solo per i voli CAT al di fuori del territorio dei Paesi EASA;
- 4.2. fino al 9 novembre 2022, le licenze già emesse (*initial issue*, riquadro II del modello EASA 141) prima del 9 novembre 2017 non hanno l'obbligo di riportare la suddetta evidenza;
- 4.3. le licenze emesse per la prima volta dopo il 9 novembre 2017, il cui titolare intende volare al di fuori del territorio degli Stati in cui si applica il Trattato di Roma, devono riportare la seguente dicitura "*This licence is automatically validated as per the ICAO attachment to this licence*" nel riquadro XIII, Note (*Remarks*);
- 4.4. l'*attachment* cui fa riferimento la suddetta dicitura sulla licenza (rif precedente punto 4.3) deve essere portato insieme alla licenza dal titolare, su supporto cartaceo o elettronico.

5. LE MISURE ENAC

In questo quadro, in attesa della pubblicazione della modifica al Regolamento (UE) n. 1178/2011 attesa nei primi mesi del 2018, l'ENAC, in attuazione dell'Emendamento 174 ICAO, ha adottato le seguenti misure alternative:

- 5.1. pubblicazione dell'*attachment*, conforme alla bozza di AMC contenuta nell'Opinion 03/2017, nella pagina web ENAC dedicata alla licenze di volo ;
- 5.2. a partire dal 9 novembre 2017, primo rilascio delle licenze CPL o ATPL riportanti la dicitura di cui al punto 4.3;
- 5.3. a partire dalla data di entrata in vigore della modifica al Regolamento (UE) n. 1178/2011, emissione di ogni licenza con la dicitura che sarà infine pubblicata come Decisione EASA, sia in sede di primo rilascio che alla prima occasione utile (aggiornamento o modifica) o su richiesta del titolare.

6. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: personale.volo@enac.gov.it

7. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato
Il Direttore Regolazione Personale e Operazioni Volo
Marco Silanos